

orig

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 12 dicembre 1972 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 1 dell'O.d.G.
 N. 63 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riapprovazione legge regionale "Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di primo grado".

L'anno millenovecentosettantadue il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli Vice Presidente di turno
 vice presidenti i sigg.
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario ^{Redigente} ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	sì	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		sì	38) Romano avv. Domenico	"	"
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schiardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro		"	45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		"	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio		

A relazione del sig. Presidente (Si sono allontanati: Abbadessa, Baldassarre, Borgia, Finocchiaro, Monfredi, Romano, Tarricone, Trisorio Liuzzi)

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è la riapprovazione della legge regionale "Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado".

Da la parola al consigliere Colonna, Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente:

On. Presidente, Signori Consiglieri,

in data 12 ottobre scorso questo Consiglio Regionale, dopo ampia discussione, e dopo aver apportato vari emendamenti, approvava alla unanimità la legge per la "Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado". Detta legge veniva quindi inviata al Governo per la conseguente approvazione.

In data 15 novembre però perveniva il seguente telegramma:

"Riferimento legge regionale 12 ottobre 1972 circa assegnazione buoni acquisto libri at scuole medie primo grado. Governo habet osservato, premesso che provvedimento regionale non detta precisi criteri per esecuzione, che ultimo comma art. 3 limitasi affidare at assessore ramo istruzione compito dettare, mediante circolare, modalità esecuzione, in tal modo attribuendogli una attività sostanzialmente normativa, in contrasto, oltretutto, con dettato art. 121 costituzione che non conferisce at assessori rilevanza esterna. Inoltre in mancanza precisa disciplina, sussisterebbe impossibilità predeterminare onere finanziario, lasciato nel vago da secondo comma art. 4, relativamente al quale est poi da notare che, non essendo qualificata come obbligatoria, spesa derivante da provvedimento non potrebbe essere integrata mediante prelevamento da fondo riserva spese obbligatorie et ordine. Illegittima et comunque contrastante con principio uguaglianza art. 3 costituzione est, infine, discriminazione che, per anno 1972/73, art. 1 opera at danno alunni seconda terza media, accordando beneficio at soli alunni prima classe. Per suesposte ragioni governo habet rinviato legge regione Puglia at nuovo esame consiglio regionale at sensi

art. 127, 3° comma, costituzione. Nella occasione, governo habet inoltre osservato che art. 2 facendo riferimento, per determinazione condizioni economiche, at certi livelli reddito imponibile stabiliti in applicazione imposta erariale personale sui redditi, che entrerà in vigore con attuazione riforma a partire da reddito del 1974 praticamente non consentirebbe, in mancanza apposita norma transitoria, immediato finanziamento legge regionale. Non sembrerebbe, poi, che legge regionale possa attribuire at consigli presidenza dei vari istituti, quali organi che attengono at ordinamento scolastico, altri compiti in aggiunta at quelli di cui at art. 10 D.L.C.P.S. 21 aprile 1947, n. 695. In relazione at ultimo comma art. 4, non est sufficiente riferimento at stanziamento capitolo futuri bilanci preventivi, qualora applicazione legge comporti in esercizi successivi maggiore spesa, dovendosi indicare relativa copertura. Non appare giustificato, infine, art. 5 tanto più che un intervento statale nel particolare settore sarebbe lesivo della competenza regionale in materia. Pregasi assicurare ricevuta comunicazione di quanto sopra. Segue analogo comunicazione at mezzo lettera raccomandata. Commissario governo Pignataro".

In merito alle suddette osservazioni del Governo la Commissione precisa che alcune, anche se formali, sono obiettivamente fondate e quasi tutte dovute alla presentazione di emendamenti sui quali forse non vi fu sufficiente meditazione.

Infatti l'art. 3 sul testo originale non dava alcun compito all'assessore; ma in seguito al voto negativo, a maggioranza fu necessaria la rielaborazione di un nuvo testo con il quale si affidava all'assessore alla istruzione il compito di impartire con circolare le modalità di esecuzione.

Però è opportuno notare che tra i compiti dell'esecutivo vi è anche quello di impartire istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti per i quali l'organo competente è solo il Consiglio Regionale.

Pertanto il mandato di impartire circolari esplicative dovrebbe essere dato al Presidente della Giunta Regionale, che è un organo, il quale a sua volta può delegare l'assessore al ramo. Ciò nonostante la Commissione ri-

tiene di eliminare il terzo comma dell'art. 3.

In merito all'art. 4 va precisato che non conoscendo all'epoca la precisa spesa occorrente, si ritenne di imputare la stessa al capitolo 308 "Fondi a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale" per l'importo previsto di £. 972 milioni; mentre la eventuale differenza sarebbe stata prelevata dal fondo di riserva.

Certo oggi non parliamo più di previsione, ma conoscendo con esattezza la spesa occorrente di £. 1.694.000.000 modifichiamo il citato art. 4 dichiarando inoltre obbligatoria la spesa stessa.

Circa il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 1 con il quale per l'anno 72/73 si assegnano i libri solo agli alunni della prima classe della scuola media, non può parlarsi di discriminazione bensì di programmazione. Il concetto di discriminazione va inteso nei confronti di soggetti obiettivamente identici. Ebbene gli alunni della prima classe sono diversi da quelli della seconda e terza, sia perché i primi, iniziando un nuovo tipo di scuola, si trovano in una situazione psicologica diversa da chi già detta scuola frequenta, sia perché gli alunni della prima classe sopportano per l'acquisto dei libri maggiori spese di quelli della seconda e terza classe. E' anche opportuno ricordare che agli alunni della seconda e terza classe in disagiate condizioni economiche vengono distribuiti buoni-libro da £. 10.000, per i quali vi è un apposito stanziamento al cap. 94 del bilancio 1972 per un importo di £. 505 milioni.

La Commissione ritiene opportuno il rilievo circa la imposta erariale personale in quanto la stessa entrerà in vigore il 1974, e pertanto ne ripropone il testo così come a suo tempo presentato in aula con riferimento alla imposta complementare sul reddito.

In merito al compito istruttorio delle domande, la commissione ritiene che possa essere affidata ai presidi degli istituti anziché ai consigli di presidenza.

Circa il contenuto dell'art. 5, anche questo per la verità aggiunto durante la discussione in aula, non vi è nulla da obiettare alle osservazioni a-

vanzate dal Governo, in quanto l'assistenza scolastica è totalmente demandata alla competenza regionale. Ci auguriamo che, come nel presente caso, sia sempre rispettata la competenza regionale in quanto i primi a difendere ed a reclamare i diritti della Regione nei confronti dello Stato siamo proprio noi, non per amore di inutile polemica, ma per profonda convinzione nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'interesse superiore della comunità che tutti serviamo.

Pertanto la Commissione propone di eliminare il disposto di cui all'art. 5. Va in ultimo rilevato che la volontà politica di questo consiglio regionale in merito alla presente legge è nel rispetto sia della Costituzione italiana che dello Statuto della Regione Puglia. Entrambi, anche se in formule diverse, affermano la gratuità della scuola d'obbligo ed il superamento degli ostacoli che limitano il diritto allo studio. Noi sappiamo che purtroppo nella nostra Regione sono ancora molti i ragazzi che, ultimate le scuole elementari, non frequentano la scuola media. La maggior parte di questi appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche che purtroppo non hanno la possibilità di sostenere le spese occorrenti perché i figli continuino la scuola media.

Abbiamo il dovere morale e politico di aiutare questi ragazzi, non solo nell'interesse dei singoli, ma nell'interesse della intera società la quale, attraverso un maggior grado di istruzione e di cultura dei cittadini, può raggiungere migliori traguardi.

Per tutto quanto innanzi detto la Commissione esprime la volontà di riproporre la legge in oggetto nella nuova seguente articolazione:

- Omissis -

Il Presidente comunica che si deve votare la legge articolo per articolo nel nuovo testo proposto dalla Terza Commissione Consiliare Permanente.

Ne da lettura:

Art. 1

La Regione Puglia al fine di attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio, dispone l'assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che

frequentano la scuola media dell'obbligo.

Per l'anno scolastico 1972/73 l'assegnazione verrà effettuata a favore degli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola media, ferma restando per gli alunni delle 2^e e 3^e classi l'assegnazione dei buoni-libro da £. 10.000 prevista al cap. 94 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1972.

Messo ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Ai fini della fruizione del beneficio si considerano sussistere disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell'alunno iscritto alla 1^a media, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore:

a £. 1.300.000 con 1 figlio a carico

" " 1.600.000 " 2 figli " "

" " 1.900.000 " 3 " " "

" " 2.200.000 " 4 " " "

per ogni altro figlio si aggiungono £. 300.000.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Il Preside di ciascun Istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo ed effettua l'assegnazione dei buoni-acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi. Tale accertamento è effettuato sulla base della domanda e dei documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Copia degli elenchi è depositata per visione presso la Segreteria dell'Istituto.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Per l'anno scolastico 1972/73 l'onere derivante dalla presente legge, previsto in £. 1.694.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa

del bilancio regionale 1972 al capitolo di nuova istituzione 94/bis "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato".

L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al bilancio 1972 ed approvato con l'art. 6 della legge regionale 5/9/1972, n. 8, è integrato come segue: "Art. 94/bis - Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Per la copertura dell'onere finanziario ricadente nell'esercizio 1972, derivante dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio dell'anno finanziario stesso le seguenti variazioni:

- Cap. 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale" (in meno)	L. 972.000.000
- Cap. 306 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972" (in meno)	L. 722.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione.....	L. 1.694.000.000 =====
- Cap. 94/bis "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato" (in più)	L. 1.694.000.000 =====

Per i successivi esercizi finanziari l'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà stanziato in apposito capitolo di bilancio.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque psetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica alla Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione del Presidente della Terza Commissione Permanente;

Esaminate le mozioni di rinvio della legge regionale 11 ottobre 1972 "Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado";

Visto l'art. 127 della Carta Costituzionale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

à norma del 4° comma del richiamato art. 127 della Carta Costituzionale di riapprovare la legge regionale "Assegnazione di buoni-acquisto libri agli alunni delle scuole medie di 1° grado", nel testo che segue composto di n. 7 articoli:

Art. 1

La Regione Puglia al fine di attuare un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio, dispone l'assegnazione di libri agli alunni di disagiate condizioni economiche che frequentano la scuola media dell'obbligo.

Per l'anno scolastico 1972/73 l'assegnazione verrà effettuata a favore degli alunni che frequenteranno la prima classe della scuola media, ferma restando per gli alunni delle 2^e e 3^e classi l'assegnazione dei buoni-libro da £. 10.000 prevista al cap. 94 del bilancio di previsione della Regione per lo esercizio 1972.

Art. 2

Ai fini della fruizione del beneficio, si considerano sussistere disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia dell'alunno iscritto alla 1^a media, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, non sia superiore:

a £. 1.300.000 con 1 figlio a carico

" " 1.600.000 " 2 figli " "

" " 1.900.000 " 3 " " "

" " 2.200.000 " 4 " " "

per ogni altro figlio si aggiungono £. 300.000.

Art. 3

Il Preside di ciascun Istituto accerta la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo ed effettua l'assegnazione dei buoni-acquisto agli aventi diritto, trasmettendo alla Regione i relativi elenchi. Tale accertamento è effettuato sulla base della domanda e dei documenti che dimostrano il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Copia degli elenchi è depositata per visione presso la Segreteria dell'Istituto.

Art. 4

Per l'anno scolastico 1972/73 l'onere derivante dalla presente legge, previsto in £. 1.694.000.000, farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972 al capitolo di nuova istituzione 94/bis "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato".

L'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al Bilancio 1972 ed approvato con l'art. 6 della legge regionale 5/9/1972, n. 8, è integrato come segue: "Art. 94/bis - Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato".

Art. 5

Per la copertura dell'onere finanziario ricadente nell'esercizio 1972, derivante dalla presente legge, sono introdotte nel bilancio dell'anno finanziario stesso le seguenti variazioni:

- Cap. 308 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale" (in meno) £. 972.000.000

- Cap. 306 "Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1972" (in meno) £. 722.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione..... £. 1.694.000.000
=====

- Cap. 94/bis "Fornitura libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato" (in più) £. 1.694.000.000
=====

Per i successivi esercizi finanziari l'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà stanziato in apposito capitolo di bilancio.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura